

STATUTO
dell'Associazione
"AMICI MINERALOGISTI FIORENTINI"

Art. 1 - E' costituita una Associazione culturale e scientifica con la denominazione "AMICI MINERALOGISTI FIORENTINI" con Sede in Firenze.

Art. 2 - L'Associazione "Amici Mineralogisti Fiorentini" ha per suo scopo la divulgazione della Mineralogia e l'aggiornamento delle collezioni di studio, nonché di svolgere quelle attività didattiche, culturali e scientifiche connesse con tale disciplina naturalistica; in particolare e, a titolo esemplificativo, potrà pubblicare periodici e libri scientifici e d'informazione mineralogica, organizzare mostre, conferenze e giornate scambi minerali, ricerche mineralogiche sia in situ che in laboratorio, anche in collaborazione con Associazioni similari.

Art. 3 - L'Associazione "Amici Mineralogisti Fiorentini" è una Associazione autonoma, apolitica, senza scopo di lucro e senza distribuzione di utili in qualsiasi forma; potrà ricevere contributi volontari, legati e donazioni, sia dagli associati che da Enti o terze persone.

Art. 4 - L'iscrizione all'Associazione Mineralogisti Fiorentini è libera a tutte le persone che accettano integralmente i principi statutari e avverrà con semplice firma sul libro degli associati.

L'iscrizione di minorenni dovrà avvenire mediante la firma anche della persona che ne ha la rappresentanza legale. La cancellazione dal libro degli associati avverrà per recesso dell'interessato o decesso.

Art. 5 - L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberante; l'assemblea ordinaria annuale, senza ulteriore convocazione agli associati, è fissata ogni anno, e salvo diversa tempestiva comunicazione, presso la sede sociale alle ore 20,30 del secondo giovedì di marzo, in prima convocazione, e alle ore 21,30 dello stesso giorno, in seconda convocazione, per deliberare:

- a - relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b - approvazione del bilancio e rendiconto economico dell'anno solare precedente;
- c - elezione, ogni triennio, dei componenti il Consiglio Direttivo della Associazione;
- d - programma dell'attività per il nuovo anno.

Assemblee straordinarie potranno essere convocate, anche in sedi diverse, su iniziativa del Consiglio o su richiesta di almeno la metà più uno degli Associati; in questo caso, a cura del Delegato, dovrà essere diramato almeno dieci giorni prima avviso di convocazione a tutti gli associati con l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Delegato, o, in assenza di questi, dal Tesoriere, e subordinatamente dal Segretario: l'assemblea provvede alla nomina di un suo Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati: in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le modifiche statutarie dovranno essere deliberate con la maggioranza di due terzi degli associati, è comunque esclusa qualsiasi modifica statutaria agli arti. 2 - 3 e 10.

Per tutte le deliberazioni che comportino spese, dovranno essere precisate le fonti di finanziamento.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da:

- A - un delegato che rappresenta l'Associazione presso i terzi, anche in sede giudiziaria, e presso le Associazioni similari, coordina e presiede le riunioni di Consiglio, vigila sull'osservanza dello Statuto; a lui potranno essere delegati tutti o in parte i poteri del Consiglio, potrà compiere le operazioni finanziarie necessarie per la normale attività dell'Associazione, potrà rilasciare deleghe e procure speciali.
- B - un Segretario che tiene e cura i verbali delle riunioni ^dell'Assemblea e del Consiglio, il libro degli associati, il giornale di tutte le attività svolte dal Gruppo e delle riunioni settimanali.
- C - un Tesoriere, responsabile della contabilità della parte finanziaria del l'Associazione.

Oltre a tali persone, ogni triennio eletta dall'assemblea degli associati a maggioranza semplice, con votazione segreta e scrutinio palese, potranno-fare parte del Consiglio, gli eventuali incaricati responsabili delle varie attività

settoriali della Associazione, designati annualmente a tale fine dai tre Consiglieri nella prima riunione dell'anno in riferimento.

Se nel corso del triennio viene a mancare uno dei Consiglieri eletti, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con altro Associato con deliberazione presa a maggioranza di due terzi; i nominati restano in carica sino alla prima assemblea ordinaria nella quale è previsto il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo determina e delibera sull'attività da svolgere.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e con voto palese dei presenti alle riunioni di Consiglio in caso di parità il voto del Delegato determina la maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno degli incaricati delle attività ed almeno uno dei tre componenti il Consiglio.

Art. 8 - Il Gruppo "Amici Mineralogisti Fiorentini" terrà riunioni periodiche durante le quali, pur non rivestendo queste ultime carattere assembleare, potrà formulare programmi di attuazione rientranti negli scopi associativi. purché non in contrasto con le norme statutarie.

Art. 9 - L'esercizio sociale chiude al 28 febbraio di ogni anno, il primo esercizio al 31 dicembre 1982.

Art. 10 - In caso di scioglimento dell'Associazione "Amici Mineralogisti Fiorentini" i beni della stessa si intendono devoluti gratuitamente al Museo di Mineralogia di Firenze o, subordinatamente, a qualche altro Museo o Istituzione similare pubblica.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge del titolo II cap. II e III del Codice Civile.

Allegato all'atto costitutivo dell'Associazione depositato presso il Notaro Dott. Renzo Chiavistelli il 9 ottobre 1981 in Scarperia (FI) e registrato a Borgo S.Lorenzo (FI) il 15/10/1981 al N.1570 Vol.179